

Bruxelles, 17 luglio 2025
(OR. en)

11769/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0239 (COD)**

**COH 144
SOC 534
SAN 471
CADREFIN 111
POLGEN 94
CODEC 1048**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 luglio 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 558 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il Fondo sociale europeo, quale parte del piano di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] [piano NRP], che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a un'occupazione di qualità, alle competenze e all'inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 558 final.

All.: COM(2025) 558 final



Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 558 final

2025/0239 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo sociale europeo, quale parte del piano di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] [piano NRP], che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a un'occupazione di qualità, alle competenze e all'inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La presente proposta istituisce il Fondo sociale europeo (FSE), il principale strumento per investire nelle persone in Europa, nel loro futuro e nella loro preparazione. La proposta riflette l'attuale contesto sociale ed economico e fornisce una risposta concreta alla richiesta pubblica di un'Europa più sociale e di un rafforzamento degli investimenti nelle persone nell'Unione europea. Il FSE è il principale strumento dell'UE per promuovere e rafforzare la coesione sociale nelle società europee. La presente proposta accompagna la proposta di regolamento sul partenariato nazionale e regionale. I due regolamenti sono complementari e si rafforzano a vicenda. Il FSE, che fa parte della politica di coesione, sarà attuato come un elemento dei [piani di partenariato nazionale e regionale], di portata più generale, e integra il [regolamento NRP] per quanto riguarda gli elementi strategici specifici del FSE. Il FSE contribuisce agli obiettivi del piano di partenariato nazionale e regionale (piano NRP) nell'ambito di applicazione del suo sostegno, come stabilito nel presente regolamento.

La forza dell'Europa risiede nei suoi cittadini. Il 17 novembre 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato congiuntamente il pilastro europeo dei diritti sociali^[1], che fissa obiettivi chiari e ambiziosi in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà. Il raggiungimento di tali obiettivi non è solo un imperativo morale, ma anche una necessità economica. Negli orientamenti politici 2024-2029 si rileva che la nostra economia sociale di mercato, unica nel suo genere, conferisce all'Europa numerosi vantaggi rispetto ai concorrenti.

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla bussola per la competitività^[2] afferma che "*[p]er plasmare un'Europa competitiva sono essenziali politiche sociali efficaci fondate sul pilastro europeo dei diritti sociali. Un'economia più competitiva caratterizzata da un'elevata produttività garantirà che il modello sociale europeo sia finanziariamente sostenibile a lungo termine e che ai cittadini risultino chiari i percorsi verso la riuscita economica. Tutti gli europei devono essere in grado di contribuire ai miglioramenti che porteranno a una maggiore competitività e di trarne vantaggio*". In effetti, è stato sistematicamente dimostrato che le economie che investono con maggiore efficacia nel capitale umano sono anche tra le più competitive, resilienti ed economicamente solide.

Le conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025 sottolineano che "*a seguito della comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2025, su un'Unione delle competenze, è opportuno compiere ulteriori sforzi per migliorare l'acquisizione, il riconoscimento e il mantenimento delle competenze in tutta l'UE, dallo sviluppo di competenze di base alla partecipazione all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo piano d'azione*". Le stesse conclusioni fanno riferimento alla dichiarazione di Budapest in particolare sulla necessità di "*sfruttare i talenti dell'Europa e investire nelle competenze al fine di promuovere posti di lavoro di alta qualità in tutta l'Unione*". In più, oltre a garantire che le persone siano qualificate, nell'attuale contesto demografico è necessaria una forte partecipazione della forza lavoro.

Nonostante i progressi compiuti, contrastare la disoccupazione, le carenze di competenze e di manodopera e tassi di povertà persistentemente elevati costituisce tuttora una priorità in tutta l'UE. Tale situazione non solo minaccia la prospettiva di raggiungere gli obiettivi principali fissati per il pilastro europeo dei diritti sociali, ma ostacola anche i progressi nel rafforzamento della competitività dell'Europa in un mondo sempre più globalizzato.

Le questioni sociali e i servizi per i cittadini, quali l'istruzione, compresa l'educazione e la cura della prima infanzia, e l'assistenza sanitaria e a lungo termine, nonché la disponibilità di alloggi sociali e la mancanza di progressi nella riduzione della povertà figurano tra le principali preoccupazioni dei cittadini europei^[3]. In questi settori ci si aspettano maggiori contributi dall'Unione. Per affrontare tali sfide sono sempre più necessarie azioni mirate.

Inoltre, in un contesto caratterizzato da una maggiore incertezza geostrategica e da una maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi, è fondamentale essere preparati a fronteggiare gli imprevisti. [Durante la pandemia di coronavirus, lo strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) ha dimostrato l'importanza di tutelare i lavoratori dipendenti e autonomi e quindi di ridurre l'incidenza della disoccupazione. La presente proposta costituisce una conferma della solidarietà europea, di cui si potrà dare prova anche in futuro, qualora le circostanze lo rendano necessario.]

Il FSE sosterrà l'attuazione delle politiche dell'UE e le riforme strutturali a livello nazionale o regionale nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e delle competenze, dell'inclusione sociale e dei servizi di assistenza, compresa l'assistenza sanitaria e a lungo termine. Tale mandato corrisponde all'ambito degli orientamenti in materia di occupazione (articolo 148 TFUE). Il FSE contribuirà agli sforzi degli Stati membri volti a ridurre la disoccupazione, a promuovere la qualità e le pari opportunità nell'istruzione e nella formazione e a migliorare l'inclusione sociale e l'integrazione. Esso contribuirà specificamente anche all'attuazione della garanzia per le competenze in linea con l'Unione delle competenze. A tale riguardo, il sostegno ai conti individuali di apprendimento dovrebbe costituire una dimensione importante per far progredire gli investimenti strategici delle imprese europee nell'immediato futuro grazie all'accesso alle giuste competenze. Il FSE contribuirà inoltre al sostegno e all'ulteriore sviluppo di società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive, fondate sullo Stato di diritto e sul dialogo sociale. Oltre a ciò, al fine di sostenere approcci integrati, il Fondo incoraggia gli investimenti sia nelle infrastrutture che nelle persone.

Il FSE contribuirà perciò a realizzare un'Europa sociale più incisiva e ad aumentare la convergenza economica, sociale e territoriale fra gli Stati membri in conformità dell'articolo 174 TFUE, una condizione necessaria per il corretto funzionamento dell'UE come unione politica ed economica stabile e vitale.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il FSE, che fa parte della politica di coesione, opererà nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale (piano NRP) e del suo corpus normativo unico. Il FSE si basa sulla visibilità di lunga data e sul comprovato successo del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) quale quadro affidabile per investire nelle persone, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, il semestre europeo e gli orientamenti in materia di occupazione. Pertanto, pur essendo strettamente collegato al piano NRP, il FSE manterrà la propria base giuridica indipendente, come stabilito all'articolo 162 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal piano NRP, anche attraverso il FSE, dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli

territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile.

Il FSE sostiene politiche e priorità il cui obiettivo è contribuire a creare una piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività sul lavoro, incrementare la mobilità geografica e professionale dei lavoratori all'interno dell'Unione, migliorare i sistemi di istruzione e di formazione e promuovere l'equità intergenerazionale, l'inclusione sociale e la salute.

L'obiettivo strategico generale del regolamento FSE è realizzare un'"Europa sociale" più efficiente e resiliente e attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, oltre alle priorità sociali e occupazionali approvate dal processo di governance economica europeo. Il FSE favorirà l'attuazione degli orientamenti integrati adottati in conformità dell'articolo 121 e dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE come pure delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel contesto del semestre europeo, concorrendo inoltre al raggiungimento dell'obiettivo generale di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva oltre il 2030 (obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU²) e di una convergenza verso l'alto.

Il FSE contribuirà inoltre a migliorare le possibilità di occupazione e a elevare il livello di vita e di salute e favorirà l'incremento della mobilità professionale e della coesione economica, sociale e territoriale, come stabilito nel TFUE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Un ulteriore obiettivo del FSE è contribuire all'Unione delle competenze e all'integrazione di cittadini di paesi terzi. La definizione di una quota e di importi minimi per il FSE garantirà che il volume di investimenti diretti ai cittadini europei rispecchi adeguatamente le priorità dell'UE sopra descritte.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il FSE mira a migliorare le sinergie e la coerenza con le altre misure di investimento nello sviluppo del capitale umano nell'ambito del partenariato nazionale e regionale (piano NRP), in particolare nel quadro della politica di coesione e del sostegno alla politica agricola e della pesca, nonché con il Fondo europeo per la competitività.

Il FSE continuerà a integrare il sostegno fornito da Erasmus. Il FSE ed Erasmus operano in campi analoghi, segnatamente dedicati a favorire l'acquisizione di nuove competenze, migliorare il livello delle competenze per rispondere alle esigenze dei settori industriali e migliorare le competenze digitali e la qualità dell'istruzione e della formazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 164, 174, e 175 TFUE, definiscono il quadro giuridico delle misure oggetto della presente proposta. Il FSE si basa sugli articoli 162 e 164 TFUE, mentre il sostegno alla lotta contro la povertà, in particolare contrastando la deprivazione alimentare e materiale di base, e il sostegno alla promozione dei valori fondamentali dell'UE si basano sull'articolo 175, terzo comma, TFUE.

La presente proposta definisce l'ambito di applicazione del sostegno a titolo del FSE in relazione agli obiettivi specifici stabiliti nel regolamento sul piano NRP, nonché azioni mirate nel campo dell'innovazione sociale. Fa altresì riferimento al comitato FSE ai sensi dell'articolo 163 TFUE.

Inoltre il 16 luglio 2025 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento su un "piano di partenariato nazionale e regionale", al fine di migliorare il coordinamento e

armonizzare l'attuazione del sostegno in regime di gestione concorrente, con l'obiettivo principale di semplificare la realizzazione delle politiche. Tali disposizioni comuni disciplinano anche il FSE.

- **Diritti fondamentali**

Unitamente al regolamento sulla condizionalità, che continuerà ad applicarsi all'intero bilancio dell'UE, il presente regolamento prevede solide garanzie per assicurare che i fondi siano attuati nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092. L'iniziativa rispetterà inoltre i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Nei settori della politica sociale e occupazionale e della salute pubblica, l'UE ha competenza concorrente con quella degli Stati membri (articolo 4 TFUE), competenza per definire accordi nell'ambito dei quali essi devono coordinare il loro intervento (articolo 5 TFUE), oppure competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri (articolo 6 TFUE).

Il FSE poggia sul principio di sussidiarietà. Nel regime di gestione concorrente, la Commissione delega agli Stati membri e alle regioni dell'UE i compiti di programmazione strategica e attuazione. Inoltre l'azione dell'UE si limita a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti nei trattati. Obiettivo della gestione concorrente è garantire che le decisioni siano adottate il più vicino possibile ai cittadini e che l'azione a livello di UE sia giustificata alla luce delle possibilità e delle specificità sul piano nazionale, regionale o locale. La gestione concorrente avvicina maggiormente l'Europa ai suoi cittadini e collega le esigenze locali agli obiettivi europei. Aumenta inoltre la titolarità degli obiettivi dell'Unione, poiché gli Stati membri e la Commissione condividono il potere e la responsabilità decisionali.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico scelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'istituzione del Fondo sociale europeo.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

[cfr. la valutazione d'impatto del regolamento sul piano NRP]

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

[da completare]

Il bilancio totale assegnato al FSE ammonta a XX miliardi di EUR (a prezzi correnti) per il periodo 2028-2034.

Per i dettagli sul fabbisogno finanziario e di personale, si rimanda alla scheda finanziaria e digitale legislativa del regolamento sul piano NRP.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

[cfr. la valutazione d'impatto del regolamento sul piano NRP]

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il regolamento FSE comprende l'oggetto e definisce l'ambito di applicazione del sostegno a titolo del FSE in relazione agli obiettivi definiti nel regolamento sul piano NRP. Comprende inoltre disposizioni in materia di innovazione sociale. Infine presenta il comitato ai sensi dell'articolo 163 TFUE e la data di entrata in vigore.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo sociale europeo, quale parte del piano di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] [piano NRP], che stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione a un'occupazione di qualità, alle competenze e all'inclusione sociale per il periodo dal 2028 al 2034

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164 e l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE). Il 4 marzo 2021 la Commissione ha presentato un piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali ("piano d'azione"), che comprende gli obiettivi principali dell'Unione per il 2030, ambiziosi ma al tempo stesso realistici, in materia di occupazione (almeno il 78 % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un lavoro), competenze (almeno il 60 % di tutti gli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione) e riduzione della povertà (almeno 15 milioni di persone in meno a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi 5 milioni di minori) ("obiettivi principali dell'Unione per il 2030"), come pure sotto-obiettivi complementari e una revisione del quadro di valutazione della situazione sociale. Per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE dovrebbe sostenere gli investimenti nelle persone e nelle riforme dei sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, sostenendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del trattato.
- (2) Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, adottati annualmente dal Consiglio nell'ambito del semestre europeo, sono uno strumento fondamentale per il

coordinamento delle politiche occupazionali e sociali dell'Unione e nazionali. Forniscono priorità e obiettivi comuni per l'occupazione, l'istruzione, le competenze e le politiche sociali, al fine di migliorare la competitività dell'Unione e renderla un luogo più propizio per gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e il rafforzamento della coesione sociale. Il FSE è il principale strumento dell'Unione per sostenere gli orientamenti in materia di occupazione e conseguire gli obiettivi dell'Unione nel quadro delle politiche occupazionali e sociali. Gli orientamenti in materia di occupazione integrano i principi del pilastro europeo dei diritti sociali. In tale contesto, l'ambito di applicazione del FSE per il periodo dal 2028 al 2034 dovrebbe essere pienamente allineato alla decisione (UE) ... del Consiglio ¹ [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1° gennaio 2027].

- (3) A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione dei loro piani strutturali di bilancio di medio termine. Tale quadro dovrebbe costituire la base per l'impiego coerente dei finanziamenti dell'Unione, anche al fine di massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario che viene ricevuto.
- (4) L'Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, le catene di approvvigionamento vulnerabili, la gestione dei flussi migratori e la maggiore minaccia per la sicurezza, la transizione all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici e demografici, l'invecchiamento della forza lavoro, la mancanza di alloggi sociali e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in molti settori e in varie regioni.
- (5) Tenuto conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale e della ristrutturazione settoriale, prestando attenzione alle zone urbane e rurali che devono far fronte a particolari debolezze sociali.
- (6) Da qui al 2040 il mercato del lavoro dell'Unione conterà ogni anno circa 1 milione di persone in meno. Per di più, oltre alla contrazione della forza lavoro, alcune regioni risentono di una percentuale bassa e stagnante della popolazione con un'istruzione terziaria, il che rende difficile compensare la perdita di manodopera attraverso una maggiore produttività del lavoro. Questa condizione aumenterà la pressione sul modello di previdenza sociale dell'Unione, mettendo a dura prova la sua sostenibilità e la sua adeguatezza. Accrescerà inoltre le carenze di manodopera e di competenze nel mercato del lavoro, frenando la crescita economica e la competitività. Per alcuni settori ciò determinerà pressioni sul costo del lavoro. Per questo motivo il FSE deve sostenere una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, in particolare delle donne e dei giovani, delle persone con disabilità e delle comunità rom, e aiutare i datori di lavoro a trovare le persone giuste per i posti di lavoro disponibili, rafforzare il ruolo dei lavoratori anziani con misure adeguate per il mercato del lavoro e il luogo di lavoro, garantire una forza lavoro qualificata in grado di affrontare le principali sfide

¹ Inserire il riferimento della pubblicazione.

sociali, e sostenere un sano equilibrio tra attività professionale e vita privata, anche assicurando l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità.

- (7) Il 29 gennaio 2025 la Commissione ha presentato la bussola per la competitività. La bussola traccia il percorso che farà dell'Europa il luogo in cui le tecnologie, i servizi e i prodotti puliti futuri sono inventati, fabbricati e commercializzati e nel contempo il primo continente a impatto climatico zero. Identifica cinque attivatori trasversali per la competitività, tra cui la promozione delle competenze e di posti di lavoro di qualità, e sottolinea che il fondamento della competitività dell'Europa è costituito dai suoi cittadini. Per essere competitiva e preparata per il futuro, l'Unione deve sostenere e preparare i suoi cittadini con le capacità e le competenze necessarie per avere successo nell'apprendimento, nel lavoro e nella vita.
- (8) Inoltre il 26 febbraio 2025 la Commissione ha adottato la comunicazione dal titolo "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione". È indispensabile riconoscere il ruolo cruciale delle competenze nel facilitare la riuscita della transizione verso un futuro industriale più pulito e competitivo nell'Unione. Lo sviluppo di una forza lavoro altamente qualificata è essenziale per stimolare l'innovazione e promuovere la decarbonizzazione e la circolarità in tutti i settori vitali. Questa attenzione al miglioramento delle competenze è fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'Unione relativi a una transizione giusta e per sostenere e rafforzare la competitività dell'Unione a livello mondiale. Inoltre l'accesso alle risorse ambientali e ai relativi benefici non è distribuito in modo uniforme nella società, così come i pericoli ambientali e i rischi per la salute, che hanno maggiori probabilità di incidere in modo sproporzionato sui gruppi vulnerabili.
- (9) L'Unione delle competenze mira a sostenere lo sviluppo di sistemi di istruzione, formazione e competenze di qualità, inclusivi e adattabili per aumentare la competitività, la preparazione, la sicurezza e la democrazia dell'Unione. Pertanto, in linea con l'Unione delle competenze, l'Unione dovrebbe garantire finanziamenti sufficienti per costruire solide basi di competenze e per promuovere opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione lungo tutto l'arco della vita e orientate al futuro per tutti, in particolare per affrontare le sfide delle transizioni digitale e verde. Ciò contribuirà soprattutto alle competenze digitali e alle tecnologie abilitanti fondamentali, ma anche alle competenze a sostegno dei settori emergenti, al fine di fornire alle persone competenze adeguate per la digitalizzazione, i cambiamenti indotti dalle tecnologie e dalle innovazioni, il cambiamento sociale ed economico, facilitando le transizioni occupazionali e la mobilità e sostenendo in particolare gli adulti con competenze limitate o scarsamente qualificati. In linea con l'Unione delle competenze, le sfide delle transizioni digitale e verde devono essere affrontate attraverso il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori, l'allineamento dell'istruzione alle esigenze dell'industria e la promozione di partenariati tra gli istituti di istruzione, i datori di lavoro e le autorità pubbliche. È inoltre necessario migliorare la circolazione e la ripartizione adeguata delle competenze nel mercato interno, anche mediante una più facile trasferibilità delle competenze, ed essere in grado di attrarle e trattenerle nell'UE.
- (10) Il regolamento (UE) [regolamento NRP] stabilisce le regole generali relative al piano di partenariato nazionale e regionale ("piano NRP") e definisce, in particolare, gli obiettivi che devono essere sostenuti attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale e le regole relative alla preparazione, all'attuazione, alla gestione e al controllo di tali piani. Il FSE è uno dei fondi preassegnati a livello nazionale raggruppati nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale, conformemente

al regolamento (UE) [...] [regolamento sul piano NRP]. È pertanto necessario chiarire l'ambito di applicazione del sostegno a titolo del FSE in relazione agli obiettivi fissati nel regolamento NRP e stabilire disposizioni specifiche relative all'attuazione del FSE.

- (11) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal piano NRP, anche attraverso il FSE, dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile.
- (12) Al fine di rafforzare le società europee e il modello sociale europeo, gli Stati membri dovrebbero assegnare al FSE un importo minimo di risorse nell'ambito dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale adottati in conformità del regolamento (UE) [regolamento sul piano NRP]. La differente natura e gravità delle diverse sfide socioeconomiche negli Stati membri richiede un approccio più flessibile alla programmazione. Per garantire un'azione commisurata a tali sfide è necessario un livello minimo di sostegno per le politiche sociali; tuttavia detto sostegno deve anche riflettere accuratamente le caratteristiche nazionali e regionali. Le cause sottostanti delle disparità o dei problemi sociali devono fungere da base per definire l'importanza relativa attribuita agli investimenti e alle riforme nell'ambito degli orientamenti in materia di occupazione e del FSE. Ciò significa che le garanzie strategiche assicurate dalla concentrazione tematica dovrebbero essere il risultato di un'interazione tra gli Stati membri e la Commissione. L'importo minimo del FSE deve inoltre trovare un equilibrio tra, da un lato, l'interesse strategico dell'Unione a investire nei suoi cittadini e, in tal modo, nella qualità dell'offerta di forza lavoro nonché nel progresso sociale e, dall'altro, il fabbisogno di investimenti connesso ad altri obiettivi specifici di cui all'articolo 3 del [regolamento sul piano NRP].
- (13) Il FSE dovrebbe sostenere l'occupazione, la parità di accesso per tutti al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità e la mobilità professionale. Il FSE dovrebbe aiutare gli Stati membri a fornire sostegno ai disoccupati e alle persone inattive con un'assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura basata sul sostegno per la ricerca di un lavoro, la formazione, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione nonché l'accesso ad altri servizi abilitanti, prestando particolare attenzione alle persone in situazioni di vulnerabilità e alle persone colpite negativamente dalle transizioni verde e digitale o dagli shock del mercato del lavoro, nonché alle persone più lontane dal mercato del lavoro. Il FSE dovrebbe continuare a concentrarsi sulla disoccupazione giovanile e sul fenomeno dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) mediante la prevenzione dell'abbandono precoce dell'istruzione e della formazione e il miglioramento strutturale della transizione scuola-lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, che dovrebbe altresì sostenere le opportunità di occupazione giovanile di qualità. Il FSE dovrebbe inoltre continuare a investire nelle competenze fondamentali per le transizioni verde e digitale.
- (14) Il FSE dovrebbe potenziare l'offerta di forza lavoro e migliorare l'istruzione e la formazione, nonché l'acquisizione permanente di competenze. In particolare il FSE dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l'apprendimento permanente, compreso l'apprendimento formale, non formale e informale che ha luogo in tutte le fasi della vita, e l'occupabilità, e contribuire alla competitività e all'innovazione economica e sociale supportando iniziative scalabili e sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso l'apprendimento basato sul lavoro e l'apprendistato, l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in

collaborazione con l'industria, l'aggiornamento del materiale didattico, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, la convalida dei risultati dell'apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche.

- (15) Il FSE dovrebbe facilitare l'accesso ai servizi, anche attraverso un aumento della modernizzazione, della digitalizzazione e della resilienza dei servizi di assistenza sanitaria e di assistenza a lungo termine. Il FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'attuazione di misure volte a eliminare tutte le forme di discriminazione e a garantire pari opportunità per tutti, in particolare per i gruppi sottorappresentati nel mercato del lavoro, assicurando la parità di accesso ai servizi. La disponibilità di servizi economicamente accessibili, sostenibili e di alta qualità, quali l'educazione e la cura della prima infanzia, l'assistenza al di fuori dell'orario scolastico, l'istruzione, la formazione e l'assistenza sanitaria e a lungo termine, in particolare i servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e sul territorio, è una condizione necessaria per garantire le pari opportunità e la mobilità professionale. Il FSE dovrebbe garantire che tutti, compresi i minori, in linea con la garanzia europea per l'infanzia, abbiano accesso a servizi essenziali di buona qualità. In relazione a tali servizi si dovrebbe tenere conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità, compresa l'accessibilità, nonché della possibilità di condurre una vita indipendente. Il FSE dovrebbe inoltre contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità.
- (16) Il sostegno erogato mediante il FSE dovrebbe essere impiegato per favorire le pari opportunità per tutti, sostenere solide reti di sicurezza sociale, promuovere l'inclusione sociale, l'equità intergenerazionale e la lotta alla povertà. Il FSE dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a combattere la povertà, anche contrastando la deprivazione materiale, così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l'inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, contrastando la discriminazione e affrontando le disuguaglianze in termini di salute. Per questo è necessario mobilitare una serie di politiche rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età, compresi i bambini in condizioni di povertà, le comunità emarginate come i rom, i lavoratori poveri e le persone indigenti. Il FSE dovrebbe promuovere l'inclusione attiva delle persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro per garantirne l'integrazione socio-economica. Il FSE dovrebbe inoltre affrontare il problema della mancanza di una fissa dimora, anche con misure di prevenzione e di attenuazione in linea con la dichiarazione di Lisbona del 2021. Il sostegno all'innovazione sociale svolge un ruolo importante nel conseguimento di tali obiettivi e dovrebbe pertanto essere promosso.
- (17) I principi della democrazia, dello Stato di diritto e della tutela dei diritti fondamentali sono valori fondamentali dell'Unione. Questi valori, fondamentali per ciascun individuo e in particolare per le persone più vulnerabili, sono altresì determinanti per l'efficace attuazione del FSE. Pertanto il FSE dovrebbe anche sostenerne la promozione e l'attuazione per tutti. Il FSE continuerà inoltre ad occuparsi dei diritti delle persone con disabilità sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Garantirà altresì la coerenza con l'Unione dell'uguaglianza e le relative strategie¹, che mirano a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e assicurerà la coesione sociale sostenendo e sviluppando società aperte, basate sui diritti fondamentali, democratiche, eque e inclusive, fondate sullo Stato di diritto.

- (18) Il regolamento (UE) [regolamento sul piano nazionale] impone agli Stati membri di rispettare principi orizzontali nella preparazione e nell'attuazione dei piani di partenariato nazionale e regionale. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati ad avvalersi del FSE per sostenere azioni mirate volte a favorire principi orizzontali quali la promozione della parità di genere e la garanzia dell'accessibilità dei servizi per le persone con disabilità, nonché a consentire la partecipazione attiva delle persone con disabilità.
- (19) Per garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro europeo dei diritti sociali, sia debitamente sostenuta e che un importo sufficiente di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero assegnare risorse del FSE alla promozione dell'inclusione sociale.
- (20) Data la particolare necessità di sostenere i minori in condizioni di povertà, gli Stati membri dovrebbero anche programmare risorse del FSE da destinare alle misure nell'ambito della garanzia per l'infanzia.
- (21) Il FSE dovrebbe contribuire alla riduzione della povertà sostenendo i programmi nazionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Gli Stati membri dovrebbero stanziare risorse del FSE per affrontare le forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora e la deprivazione alimentare e materiale.
- (22) In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e alcune regioni, che interessano in particolare i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo, è necessario che tali Stati membri continuino a investire risorse sufficienti del FSE in misure volte a promuovere l'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani. Gli Stati membri dovrebbero pertanto destinare un importo adeguato di risorse a questa sfida. Gli Stati membri che registrano una grave disoccupazione giovanile dovrebbero assegnare risorse del FSE al sostegno dell'occupabilità dei giovani.
- (23) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e la società civile. È pertanto fondamentale che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e della società civile all'attuazione del FSE. Gli Stati membri che hanno ricevuto una raccomandazione specifica per paese in questo ambito dovrebbero assegnare risorse del FSE alla promozione dello sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.
- (24) Tenuto conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche, gli Stati membri dovrebbero includere nel loro capitolo dedicato a tali regioni misure volte a migliorare l'occupazione e la mobilità professionale, in particolare per i giovani, l'istruzione e le competenze e l'inclusione sociale.
- (25) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro e promuovere l'accesso a un'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e il loro livello qualitativo, promuovere l'inclusione sociale e la salute e ridurre la povertà, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5

del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni specifiche per l'attuazione del Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2028-2034 nell'ambito del sostegno dell'Unione conformemente agli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP], in particolare alle lettere b) ed e).
2. Tale sostegno dell'Unione è erogato nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale in conformità delle regole stabilite nel regolamento (UE) [...] [piano NRP].

Articolo 2

Sostegno del FSE

1. Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 del regolamento XX [regolamento sul piano NRP].
2. Ai fini del paragrafo 1, il ricorso degli Stati membri al FSE, per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento XX [piano NRP], si basa sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, stabiliti nella decisione (UE) xxxx [orientamenti in materia di occupazione adottati dal Consiglio entro il 1° gennaio 2027].

Articolo 4

Innovazione sociale

1. L'innovazione sociale è sostenuta nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE, in particolare allo scopo di sperimentare, valutare e applicare su larga scala soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di rispondere alle esigenze sociali in partenariato con i partner pertinenti e, in particolare, con le parti sociali.
2. La Commissione ricorre all'assistenza tecnica di propria iniziativa, conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) [regolamento sul piano NRP], per facilitare lo sviluppo di capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la cooperazione transnazionale, la creazione di reti nonché la diffusione e la promozione di buone pratiche e metodologie.

Articolo 5

Sostegno alla transizione demografica

Gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un approccio integrato per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica in uno o più capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale.

Articolo 6

Sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale

1. Gli Stati membri possono fornire un sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale attraverso la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.
2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, al fine di garantire una transizione verde che sia equa e giusta, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.
3. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del sostegno volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevenano la stigmatizzazione delle persone indigenti.
4. Gli Stati membri integrano la distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento quali i rinvii ai servizi competenti o la promozione dell'integrazione sociale delle persone indigenti.

Il primo comma non si applica se l'attuazione di tali misure non è possibile, ad esempio se il sostegno è fornito in risposta a una situazione di emergenza quale una catastrofe naturale.

5. Ai fini del presente articolo, per "persone indigenti" si intendono le persone fisiche, che siano singoli, famiglie, nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e le persone senza fissa dimora, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche.

Articolo 7

Partenariato

Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile all'erogazione di un sostegno a favore delle politiche in materia di occupazione di qualità, istruzione e competenze e inclusione sociale conformemente all'articolo 6 del regolamento XX [piano NRP].

Articolo 8

Comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE ("comitato FSE") per quanto riguarda il sostegno fornito per il conseguimento dell'obiettivo generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) [obiettivo specifico – occupazione], del regolamento XX [piano NRP].
2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro, il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori. Il comitato comprende anche un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.
3. Il comitato può fornire pareri su qualsiasi questione connessa all'attuazione del FSE.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) [...] che istituisce il piano di partenariato nazionale e regionale per il periodo 2028-2034.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

[...]